

Prodotto Asconfidi Lombardia – Fondo di garanzia per le PMI
D.L. 8 APRILE 2020 N.23 Art. 13 comma 1, lettera e)
RINEGOZIAZIONE SU STESSO ISTITUTO DI CREDITO

RIASSICURAZIONE 90%

– scheda condizioni economiche –

CONDIZIONI ECONOMICHE

COMMISSIONI DI GARANZIA	Le commissioni di garanzia, che comprendono le spese di istruttoria e gestione, e sono <u>massimo</u> pari allo 0,70% dell'importo erogato dall'istituto di credito in ragione d'anno. Le commissioni indicate sono divise tra Asconfidi Lombardia ed il confidi Socio al 50%
VERSAMENTO CAPITALE SOCIALE / DEPOSITO CAUZIONALE	Pari a massimo <u>2,5%</u> dell'importo finanziato.

PERIMETRO

SOGGETTI BENEFICIARI

TIPO	mPMI: come definite dalla normativa europea, iscritte nel Registro delle Imprese Imprese con numero di dipendenti non superiori a 499 Liberi professionisti: i professionisti iscritti agli ordini professionali e quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013.
ALTRO	Soggetti beneficiari non devono risultare in difficoltà ai sensi dell'art.2, par. 18 del Reg. CE 651/2014 alla data del 31 dicembre 2019 se l'operazione è concessa ai sensi del Quadro Temporaneo Soggetti beneficiari non devono risultare in difficoltà ai sensi dell'art.2, par. 18 del Reg. CE 651/2014 se l'operazione è concessa ai sensi del Regolamento <i>de minimis</i> .

OPERAZIONE

FINALITA'	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rinegoziazione / consolidamento del debito. ▪ Operazione effettuata dallo stesso soggetto finanziatore per estinguere operazioni non garantite dal Fondo.
IMPORTO REQUISITO DI AMMISSIBILITA'	L'importo del nuovo finanziamento deve prevedere l'erogazione di credito aggiuntivo pari ad almeno il 10 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.
GARANZIA RILASCIATA ALL'ISTITUTO DI CREDITO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Massimo 80 per cento
GARANZIE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Riassicurazione al 90 per cento del Fondo di Garanzia per le PMI. ▪ Ulteriori garanzie personali (Fideiussione soci/amministratori/terzi secondo delibera). ▪ Nel caso in cui il richiedente sia diverso da una ditta individuale, potrà essere richiesta la garanzia fideiussoria personale dei soggetti che al momento della stipula ricoprono la carica di amministratore / socio più eventuali ulteriori fideiussioni personali.

REGIME DEGLI AIUTI DI STATO

QUADRO TEMPORANEO	Se l'operazione rispetta i limiti di durata (massimo 72 mesi) e di importo (25% fatturato o doppio della spesa salariale) l'aiuto è concesso ai sensi del Par. 3.2 del Quadro temporaneo
De minimis	Se l'operazione non rispetta i limiti di durata o di importo la garanzia/riassicurazione è concessa ai sensi del Regolamento <i>de minimis</i> .